Allegato "C" al repertorio n. 1850 raccolta n. 1328	
STATUTO SOCIALE	
- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -	
Art. 1	
1. E' costituita, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale sulle società "in	
house", la Società a totale partecipazione pubblica denominata "A.M.B. S.p.A	
AZIENDA MULTISERVIZI COMUNE DI BAGHERIA"., con sigla sociale a	
tutti gli effetti commerciali "A.M.B. S.p.A.".	
Art. 2	
1. La società ha sede nel Comune di Bagheria.	
2. L'organo amministrativo potrà istituire succursali, filiali, agenzie, rappresentan-	
ze o unità locali, comunque denominate, sia in Italia che all'estero.	
Art. 3	
1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre duemilacinquanta (31 di-	
cembre 2050) e potrà essere prorogata con decisione da adottarsi dall'Assemblea	
 dei soci.	
 Art. 4	
1. La Società, in conformità alla normativa e giurisprudenza comunitaria e naziona-	
le, ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perse-	
guimento delle proprie finalità istituzionali.	
La Società può in particolare operare:	
a) nella produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la	
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;	
b) nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo	
di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto	
,	

legislativo n. 50 del 2016;	
c) nella autoproduzione di beni o servizi strumentali del Comune di Bagheria, nel	
rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pub-	
blici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;	
d) nei servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, appre-	
stati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di	
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.	
2. La Società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi del Comune di	
Bagheria per la gestione di servizi di interesse generale, avvalendosi delle specifi-	
cità del modello organizzativo-gestionale denominato «in house providing».	
3. La Società svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti del Co-	
mune di Bagheria, quale Ente costituente e affidante, e correlativamente svolgerà	
solo marginalmente prestazioni a favore di altri soggetti, in caso di comprovata op-	
portunità, e sempre nel rispetto della legislazione e delle disposizioni vigenti per le	
società in-house. E' stabilito, pertanto, che oltre l'ottanta per cento del fatturato	
della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Co-	
mune di Bagheria e per lo stesso Ente, e che la produzione ulteriore rispetto al sud-	
detto limite di fatturato sia subordinata alla condizione che la stessa permetta di	
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'atti-	
vità principale della Società.	
4. La Società in particolare, in relazione a quanto sopra previsto al precedente pun-	
to 1, potrà svolgere ogni attività finalizzata a realizzare compiutamente i seguenti	
servizi di interesse generale del Comune di Bagheria:	
- Servizi di manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni demaniali e patrimonia-	
li indisponibili del Comune, in particolare di strade e marciapiedi, di manutenzione	

	e gestione delle aree pubbliche comunali destinate alla sosta, e di cartellonistica	
	stradale;	
	- Servizi di manutenzione ed efficientamento della pubblica illuminazione, efficien-	
	tamento energetico ed impiantistica negli edifici degli immobili comunali;	
	- Servizi di progettazione e messa in esercizio di un piano per gli spazi pubblicitari;	
	- Servizi di redazione di progetti per il Comune di Bagheria nell'ambito dei fini isti-	
	tuzionali dello stesso;	
	- Gestione dei servizi cimiteriali;	
	- Servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico (parchi, giardini, viali albe-	
	rati, aiuole, ecc.);	
	- Servizi di pulizia degli immobili comunali;	
	- Servizi di manutenzione di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune di	
	Bagheria, e delle Scuole;	
_	- Servizio di pubbliche affissioni, pubblicità e occupazione di suolo pubblico, ri-	
	scossione di tributi e/o sanzioni per conto del Comune di Bagheria;	
	- Gestione mercati comunali;	
	- Gestione del servizio rifiuti e del servizio idrico, con la realizzazione delle infra-	
	strutture necessarie per gestire i citati servizi;	
	- Altri servizi dell'Ente volti alla Cittadinanza quali, a titolo esemplificativo, servi-	
	zi per la sorveglianza del territorio, programmi per eventi ad hoc, piani per la comu-	
	nicazione e/o programmi per il coinvolgimento dei cittadini su specifiche temati-	
	che di "innovazione sociale, purché finalizzate al perseguimento dei fini istituziona-	
	li del Comune di Bagheria di cui al precedente punto 1.	
	La Società potrà predisporre e realizzare progetti finalizzati ad attingere a risorse fi-	
	nanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea, dalla Stato, dalla Regione,	

nonché da ogni ente pubblico o privato.	
5. Per la compiuta realizzazione di quanto previsto al comma 4 del presente artico-	
lo, la Società potrà, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016 e dei requi-	
siti di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 o sue successive modificazioni:	
- svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale	
ed ai suoi compiti istituzionali, ivi inclusi l'acquisto di macchine, attrezzature ed o-	
gni altro bene o servizio necessario per la realizzazione dell'oggetto sociale, nel ri-	
spetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di società a capitale inte-	
ramente pubblico, operando anche in relazione ad esigenze del Comune di Baghe-	
ria, al fine di ottimizzare i processi di acquisto;	
- svolgere le attività di gestione amministrativa relativa ai servizi di cui al presente	
articolo;	
- svolgere le attività relative alla gestione di magazzino per forniture di beni, pro-	
dotti o materiali necessari per i servizi affidati, anche eventualmente cogestiti, in fa-	
si di sviluppo del piano industriale, con articolazioni organizzative del Comune di	
Bagheria;	
- promuovere la partecipazione attiva dei Cittadini, dei "portatori di interessi" (sta-	
keholder), di altre entità o di Associazioni, ovvero predisporre campagne di sensibi-	
lizzazione volte all'accrescimento del senso civico e del rispetto del bene pubblico	
con lo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti;	
- partecipare a conferenze di servizio, promuovere convegni tematici e/o incontri	
con esperti nelle aree di attività operative proprie della Società, conferire gratuiti	
patrocini come sponsor di eventi culturali e/o sportivi, e/o a sostegno di manifesta-	
zioni volte a generare la coscienza della civica legalità, del rispetto della "cosa pub-	
blica", dell'uso cosciente dell'energia, ecc con il precipuo scopo di massimizzare	

	l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti mediante la collaborazione attiva del cit-	
_		
	tadino;	
	- promuovere azioni di pubblicità dell'oggetto sociale e degli scopi e/o dei risultati	
	della Società volte al coinvolgimento dei Cittadini con l'obiettivo del miglioramen-	
	to della percezione dei servizi resi alla Cittadinanza, della loro efficacia, e della va-	
	lutazione della "customer satisfaction".	
	6. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o u-	
	tili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in	
	essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ad esclusione di	
	ogni attività riservata ad enti a ciò dedicati dalla normativa speciale in materia, e	
	con espressa esclusione di attività professionali riservate e della intermediazione	
	immobiliare, e comunque nel rispetto dei limiti introdotti dal D.Lgs 175/2016.	
	7. La Società non potrà esercitare nei confronti del pubblico, neanche in modo occa-	
	sionale, i servizi di cui alla legge n.1/1991, di cui all'art.106 del D.Lgs. 1 settembre	
	1993 n.385 e di cui all'art.1 comma 5 del D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58, e comun-	
	que è espressamente esclusa dall'attività sociale ogni attività soggetta a riserva di	
	legge.	
	8. La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre rilasciare fide-	
	iussioni, cauzioni, avalli, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garan-	
	zie, anche reali.	
	9. Per il conseguimento degli scopi sociali, nei limiti delle norme di legge, la So-	
	cietà potrà anche utilizzare finanziamenti e contributi concessi dalla Unione Euro-	
	pea, dallo Stato Italiano o da altri Stati o Enti Territoriali, da Enti pubblici o da altri	
	organismi a ciò abilitati.	
	10. La Società, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazio-	
	23. 23. 23. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25	

ne	e dell'oggetto sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ri-	
str	rutturazione ed il potenziamento aziendale; la Società si propone altresì l'adozio-	
ne	e di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed ammo-	
de	ernamento aziendale.	
11	1. Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle	
no	orme che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei	
fin	ni istituzionali e pubblicistici cui è preordinata l'attività sociale del Comune e dei	
cri	iteri di efficienza ed efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, conforman-	
do	osi alle specifiche normative imposte dalle direttive comunitarie e dalle disposi-	
zio	oni nazionali vigenti. In particolare, le attività di natura finanziaria e l'assunzione	
di	personale dovranno comunque risultare conformi alle specifiche del modello	
so	ocietario "in-house providing", come desumibili dalle normative e dalle direttive	
co	omunitarie vigenti, nonché ai vincoli di legge imposti alle società interamente par-	
tec	cipate dagli enti locali.	
12	2. Quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo vale ai fini dell'indi-	
vio	duazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale esclusivo; pertanto le evolu-	
zio	oni di qualificazione, tecnologiche o organizzative, nonché gli sviluppi dimensio-	
na	ali delle stesse, quando funzionali alla realizzazione del piano industriale nell'arco	
di	durata della Società e rapportati alla gestione ottimale dei servizi affidati, anche	
in	termini di estensioni temporali, non sono da intendersi quali ampliamenti o ele-	
me	enti innovativi dello stesso oggetto sociale.	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art. 5	
1.	Il capitale sociale è stabilito in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero),	
suc	addiviso in numero 1.000,00 (mille virgola zero zero) azioni, del valore nominale	

di euro 100,00 (cento) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.	
2. La qualità di Socio è riservata al solo Comune di Bagheria con vincolo societario	
per il quale tutte le quote di partecipazione devono rimanere in sua proprietà.	
E' preclusa pertanto ogni possibilità di ingresso, anche futura, nella compagine so-	
cietaria di altri soggetti pubblici e privati. E' da considerarsi inefficace nei confron-	
ti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir me-	
no la totale ed esclusiva partecipazione del Comune di Bagheria al capitale sociale,	
ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di	
partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra. Ne consegue	
che la compagine proprietaria deve considerarsi "a struttura chiusa" per l'intera du-	
rata del contratto sociale, nei limiti di cui al presente Statuto.	
Art. 6	
1. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in con-	
formità alle disposizioni di legge in materia e agli articoli 2439, 2440, 2441 e 2442	
c.c	
2. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l'assemblea può deliberare la ri-	
duzione del capitale sociale.	
Art. 7	
1. Il socio Comune di Bagheria, con apposita decisione del competente Organo	
Consiliare, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 179/2016, può concede-	
re alla società versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di	
rimborso ovvero stipulare con essa, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vi-	
genti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, finanziamenti con obbligo	
di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa concorde determinazione	
risultante da atto scritto.	

CONTROLLO ANALOGO

CONTROLLO ANALOGO	
Art. 8	
1. La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in	
house" e pertanto il Comune di Bagheria esercita sulla società un controllo analo-	
go a quello esercitato sui propri servizi.	
2. Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex	
ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "conte-	
stuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente -	
Statuto, nonché alle disposizioni specifiche che sono riportate nel "REGOLAMEN-	
TO sulle modalità di attuazione del CONTROLLO ANALOGO del Comune di Ba-	
gheria sulla Società in-house e nel rispetto delle attribuzioni e delle competen-	
ze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L.	
3. In particolare il controllo è esercitato attraverso la consultazione con riferi-	
mento alla gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale	
ed alle concrete scelte operative.	
4. Il Presidente della Società, inoltre, relazionerà al Comune di Bagheria sulla pia-	
nificazione delle attività e sull'attività svolta ovvero almeno:	
a) entro l'1 (uno) dicembre di ciascun anno, con la produzione del Bilancio pre-	
ventivo economico-finanziario dell'anno successivo, unitamente al Piano Operati-	
vo di Sviluppo annuale della società, eventualmente al Piano strategico di investi-	
mento, ed alla programmazione del fabbisogno del personale, per la successi-	
va approvazione. Il Piano Operativo è costruito in esecuzione degli indirizzi e o-	
biettivi forniti dal Comune. Il bilancio preventivo economico-finanziario, il pia-	
no operativo, il piano di investimenti e la programmazione del fabbisogno del	
personale approvati hanno carattere autorizzatorio e vincolante per la società e	

quindi obbligano quest'ultima a segnalare al Sindaco entro trenta giorni dalla	
conoscenza dei fatti, ogni scostamento delle entrate e delle spese rispetto a	
quelle riportate nei suddetti documenti;	
b) entro il mese di aprile di ogni anno, con la produzione della relazione circa i ri-	
sultati del bilancio d'esercizio;	
c) entro il mese di luglio di ciascun anno, con la produzione della relazione illustra-	
tiva sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al pri-	
mo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, indicando	
lo stato di attuazione del Piano Operativo di Sviluppo della società.	
5. Il Presidente della Società costantemente relazionerà al Sindaco circa l'andamen-	
to della Società ed i risultati parziali della gestione, sia economica che finanziaria,	
la valutazione degli standard di qualità, economicità e tempestività del servizio e la	
verifica degli adempimenti contrattuali e delle modalità con cui gli stessi vengono	
attuati.	
6. Il Sindaco può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corren-	
te dell'Azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui servizi del pro-	
prio Comune.	
7. La Società predisporrà appositi regolamenti, aggiuntivi a quanto definito al pre-	
cedente comma 2 in termini di Regolamento per il controllo analogo, quali quelli	
volti a garantire la conformità dell'attività della Società alle norme di tutela della	
concorrenza, in materia di anticorruzione, per la misurazione della customer sati-	
sfaction, ed altri regolamenti quali quelli per l'assunzione del personale e per viag-	
gi e trasferte del personale.	
8. La Società predisporrà inoltre, annualmente, un programma di valutazione del ri-	
schio di crisi aziendale informando dello stesso l'Assemblea in sede di adunanza	

per	l'approvazione del bilancio d'esercizio.	
	ASSEMBLEE	
	Art. 9	
1. L	L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede so-	
ciale	e, purché in Italia, con avviso comunicato ai soci all'indirizzo risultante dal li-	
bro	soci e/o quello da essi comunicato per iscritto alla società, almeno otto giorni	
prin	na di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata ovvero con	
qual	lsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
2. L	L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adu-	
nanz	za e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà essere indicato	
il gi	forno della seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso gior-	
no f	fissato per la prima. In mancanza delle formalità previste per la convocazione,	
l'ass	semblea si reputa regolarmente costituita quando sia da considerarsi totalitaria	
ai se	ensi dell'art.2366 c.c.	
3. L	assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.	
L'as	ssemblea ordinaria:	
a) aj	pprova il bilancio;	
b) n	nomina o revoca gli amministratori, i sindaci ed il Presidente del collegio sinda-	
cale	e e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; determina i lo-	
ro c	compensi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per le società	
part	ecipate da amministrazioni pubbliche;	
c) do	elibera sulla responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;	
d) d	elibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.	
L'A	Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro cen-	
tove	enti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia l'assemblea ordinaria	

può venire convocata dal Presidente della Società entro centottanta giorni dalla	
chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del	
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla	
struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nel-	
la relazione prevista dall'art.2428 c.c. le ragioni della dilazione.	
L'assemblea straordinaria:	
a) delibera sulle modificazioni dello statuto;	
b) delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
c) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua compe-	
tenza.	
4. Per la costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie e per la vali-	
dità delle deliberazioni si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 2368 e	
2369 c.c.	
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dalla persona designata	
dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea	
o da un Notaio nelle assemblee straordinarie. Spetta al Presidente dell'assemblea	
-	
constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazio-	
ne dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle	
votazioni.	
6. Il Comune è rappresentato alle assemblee dal Sindaco o suo delegato. Restano	
fermi le limitazioni ed i divieti previsti dall'art.2372 c.c. La delega deve essere con-	
ferita a mezzo di documento scritto.	
Art. 10	
1. La Società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordi-	
namento del Comune di Bagheria negli atti e nella corrispondenza, nonché median-	

te i	iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle impre-	
se	di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO – POTERI – RAPPRESENTANZA	
	Art. 11	
1.	La società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci al	
mc	omento della nomina:	
a) o	da un Amministratore Unico;	
b)	da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri.	
11 (Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un Presidente, se questi	
noi	on è nominato dall'Assemblea, ed, eventualmente, un vice - Presidente che sosti-	
tui	isce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.	
2.	Il Presidente (o, nel caso di organo di amministrazione costituito da tre membri,	
il	Consiglio) deliberano e compiono le operazioni necessarie per l'attuazione	
del	ll'oggetto sociale.	
3	Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in	
giv	udizio.	
	Art. 12	
1.	L'organo amministrativo dura in carica, di norma, tre esercizi sociali e scade, de-	
cac	de e si sostituisce a norma di legge. L'assemblea, in sede di nomina, può determi-	
nai	re una minor durata in carica dell'organo. I componenti dell'organo amministrati-	
vo	sono rieleggibili, salvo diversa disposizione di legge.	
2.	Il Consiglio di amministrazione (o l'Amministratore) gestisce la Società con	
la	diligenza, perizia e prudenza qualificate richieste dalla natura dell'incarico ed è	
inv	vestito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può	
coi	mpiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento de-	

gli scopi sociali.	
Art. 13	
1. Laddove l'amministrazione della Società sia affidata, in virtù dell'articolo 11	
comma 1 di questo Statuto, ad un Consiglio di Amministrazione, questi ottempe-	
rerà ai propri compiti come definito nel presente articolo.	
2. Il Consiglio si raduna nella sede della Società o presso la sede del Comune di	
Bagheria tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o ne sia fatta domanda	
da parte di due membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.	
3. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente mediante lettera racco-	
mandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata direttamente al destinatario	
che ne darà ricevuta per iscritto ovvero tramite fax o posta elettronica (a mezzo	
P.E.C.), con avviso contenente l'ordine del giorno da trasmettere agli amministrato-	
ri all'indirizzo o al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica risultanti	
dal Registro delle Imprese almeno tre giorni prima, e nei casi di urgenza con alme-	
no un giorno di preavviso.	
Faranno fede dell'avvenuta ricezione la ricevuta di ritorno della raccomandata o il	
rapporto di trasmissione del fax o la ricevuta di posta elettronica.	
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria	
la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni relative sa-	
ranno prese a maggioranza di voti dei presenti.	
5. Le deliberazioni saranno fatte risultare in apposito processo verbale che sarà fir-	
mato da chi presiede il Consiglio e dal segretario verbalizzante della seduta desi-	
gnato.	
6. Ai sensi e nei limiti dell'art.2364 n.5) c.c. è richiesta l'autorizzazione dell'As-	
semblea ordinaria dei soci per il compimento dei seguenti atti:	

a) ve	endita di beni immobili e beni mobili registrati;	
b) og	gni altro atto gestionale, esclusi quelli obbligatori per legge, il cui valore superi	
i 200	0.000,00 (duecentomila virgola zero zero) euro, intendendosi tale limite supe-	
rato	anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore, ma che, in virtù	
del r	necessario collegamento funzionale e/o finalistico tra di essi sussistente, siano	
di v	alore complessivo superiore al predetto limite di euro 200.000,00 (duecen-	
tomi	la virgola zero zero).	
	Art. 14	
1. Ir	n relazione al ruolo del Presidente di ordine amministrativo per l'attuazione	
dell'	oggetto sociale e di rappresentanza legale della Società, nell'ottica della separa-	
zion	e dei ruoli con la componente gestionale per l'esecuzione delle attività, nonché	
della	n necessità di avvalersi di indispensabile ed alta competenza esecutiva manage-	
riale	per l'operatività, la Società potrà dotarsi di un direttore generale e pertanto	
potra	à contrattualizzare una figura, selezionata tra i candidati dotati dei requisiti di a-	
degu	nata preparazione culturale, di comprovata esperienza professionale nell'ambito	
dei	compiti che competono ad una siffatta figura e nei campi di attività della So-	
cietà	, nonchè muniti di laurea specialistica o magistrale, secondo il vigente ordina-	
men	to nonché quelle conseguite durante la vigenza del precedente ordinamento.	
2. Il	direttore generale può essere reperito all'esterno qualora non esistano all'inter-	
no d	ella Società professionisti in possesso dei requisiti sopra indicati. E' fatta salva	
la fa	coltà del Comune di adempiere alle procedure di selezione per l'incarico speci-	
fico.	Nella delibera di nomina si dovrà dare motivato conto della specifica qualifica-	
zion	e professionale e culturale del prescelto.	
3. II	contratto, di tipo privatistico, sarà disposto secondo le norme di legge ed in ca-	
so d	i contratto a tempo determinato potrà avere una durata non superiore ad anni 5	

(cinque), eventualmente prorogabile e/o rinnovabile, salvo diversa disposizione	
normativa, e tuttavia considerando nella definizione della durata dell'incarico l'esi-	
genza di garantire alla Società opportuna copertura manageriale e piena operatività,	
mediante la responsabilità in carica del Direttore Generale, nei periodi interessati	
dal rinnovo delle altre cariche o di altri contratti di figure dirigenziali o apicali della	
Società stessa.	
4. Al Direttore nell'espletamento delle mansioni che prevedono la predisposizione	
dei piani e di tutte le iniziative organizzative ed esecutive, nonché l'esecuzione del-	
le deleghe dell'organo amministrativo con responsabilità disciplinare, penale o am-	
ministrativo–contabile, è attribuita la qualifica di dirigente.	
5. Nel contratto viene determinato il compenso da corrispondere, comunque equipa-	
rato al trattamento economico complessivo attribuito al più alto dirigente del Comu-	
ne di Bagheria e comunque definito nel rispetto dei vigenti limiti di legge. I vincoli	
tra le parti, compresa l'eventualità della revoca anticipata, nei modi e termini di cui	
alle vigenti disposizioni normative e contrattuali, dovranno essere esplicitati nel	
contratto.	
6. In particolare al Direttore sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:	
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Amministratore (o del	
Consiglio di amministrazione);	
- sovrintendere all'attività tecnica, organizzativa ed economica della società;	
- adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi e	
degli uffici della società per il loro efficiente sviluppo;	
- formulare proposte all'Amministratore (o al Consiglio di amministrazione);	
- dirigere il personale, formulare proposte e/o attuare nei limiti del mandato e del-	
le deleghe pratiche di miglioramento dell'organizzazione dei servizi e della struttu-	

	ra organizzativa al fine del loro costante adeguamento al mutare del contesto opera-	
1	tivo ed economico della società;	
-	- esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente statuto e/o de-	
1	legate dall'Amministratore (o dal Cda).	
,	7. Il Direttore Generale collabora con ruolo consultivo alla determinazioni dell'Am-	
1	ministratore, con funzioni di assistenza e per le proprie competenze (o in alternati-	
,	va alle sedute del Cda, con le stesse funzioni ed in questo caso senza diritto di vo-	
1	to).	
	Art. 15	
1	In virtù del D.Lgs.19/8/2016 n. 175, resta previsto:	
1	a) nel caso l'organo di gestione sia costituito, per quanto definito all'art.11 comma	
	1 del presente Statuto, da un Consiglio di amministrazione, che l'attribuzione da	
1	parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione sia consentita a un so-	
1	lo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente	
	autorizzata dall'assemblea;	
1	b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia	
	attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presi-	
	dente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiun-	
1	tivi;	
	c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo	
1	lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine manda-	
1	to, ai componenti degli organi sociali;	
	d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema	
-	di società e da quanto definito nel presente Statuto.	
	COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	

Art. 16	
1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nomina-	
ti e funzionanti ai sensi di legge.	
2. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei	
conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro in conformità	
a quanto disposto dalla legge.	
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	
Art. 17	
Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.	
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministrato-	
re) procede alla formazione del bilancio di esercizio.	
Art. 18	
1. Gli eventuali utili del Bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare al-	
la riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale socia-	
le, verranno ripartiti proporzionalmente tra le azioni, salvo che l'assemblea dei soci	
deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazio-	
ne, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.	
SCIOGLIMENTO	
Art. 19	
1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La società si scioglie, altresì,	
in ipotesi di revoca totale dei servizi affidati in house, restando salva in questo caso	
l'assunzione dell'impegno in capo all'Azionista unico di onorare anche economica-	
mente fino alla naturale scadenza i contratti in essere tra la Società e i soggetti ter-	
zi, tra questi eventualmente i dipendenti con contratto a tempo determinato.	
2. L'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri	

ai	i sensi dell'art.2365 c.c. ed adotta le altre deliberazioni previste dall'art.2487 c.c.	
	FORO COMPETENTE	
	Art. 20	
1.	. Per qualunque controversia, sorta in dipendenza dell'attività della società o	
su	ulla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del	
lu	logo ove la società ha la propria sede legale.	
	COMUNICAZIONI SOCIALI	
	Art. 21	
1.	. Tutte le comunicazioni da effettuarsi mediante nota scritta o ai sensi del presente	
st	tatuto, si fanno presso la sede della società ove non sia stato eletto un domicilio	
sŗ	peciale.	
2.	. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o PEC o telefax van-	
no	o fatte all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax ufficialmente	
de	epositati presso la sede della società e/o risultanti dai libri sociali.	
3.	. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione	
da	a parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il	
de	estinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.	
	COMPUTO DEI TERMINI	
	Art. 22	
1.	. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al	
cc	oncetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del va-	
	do decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.	
	RINVIO	
	Art. 23	
1.	. Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti di-	

sposizioni di legge in materia.	
F.to Patrizio Cinque, Caterina Licatini, Fulvio Di Genova, Monastra Simone, Aiel-	
lo Onofrio, Roberto Mineo, Castronovo Vincenzo, Antonino Andrea Fricano, Silva-	
na Maria Nobile, Carlo Barabbino notaio	